



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 febbraio (19.02)  
(OR. en)**

**6223/08**

**TRANS 33**

**NOTA**

---

del: Segretariato generale del Consiglio

alle: Delegazioni

---

n. prop. Com: 7371/07 TRANS 33 ZGRILEG 22 DENLEG 11 COMPET 53 CODEC 171

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento n. 11, riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea e il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

---

1. Il 7 marzo 2007 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento n. 11, riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea e il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari. La proposta faceva parte delle cosiddette "azioni rapide" individuate nella comunicazione della Commissione sul programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea (doc. 7371/07).
2. In seguito al mandato conferitogli dal Comitato dei Rappresentanti permanenti del 21 marzo 2007, il Gruppo "Trasporti terrestri" ha esaminato le parti della proposta riguardanti i trasporti nelle riunioni del 20 e 23 aprile 2007. Gli Stati membri si sono espressi a favore della proposta. UK ha formulato un riserva di esame parlamentare.

3. In seguito ad un esame più approfondito della proposta da parte del Servizio giuridico del Consiglio, è emerso che, tenuto conto delle diverse basi giuridiche, sarebbe necessario seguire procedure diverse per trattare la proposta. Più precisamente gli articoli 152, paragrafo 4, lettera b) e 95 prevedono una procedura di codecisione, laddove l'articolo 75, paragrafo 3 non prevede neppure la consultazione del Parlamento europeo. Per queste differenze delle basi giuridiche, è risultato necessario scindere la proposta in due proposte distinte, una riguardante i prezzi dei trasporti e l'altra l'igiene dei prodotti alimentari.
4. Per questo motivo, il 4 dicembre 2007 il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha deciso di scindere le proposte in due distinte proposte.
5. Si invita il Gruppo "Trasporti terrestri" a esaminare il testo della proposta relativa ai trasporti, nella versione attuale (allegato), e a trasmetterlo, dopo l'esame da parte del Coreper, al Consiglio per adozione, previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti.

---

Proposta di

**REGOLAMENTO [...] DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento n. 11, riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea [...]**

[...] IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75, paragrafo 3, [...]

vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>2</sup>,

[...] <sup>3</sup>,

[...] <sup>4</sup>,

considerando quanto segue:

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>3</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>4</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

[...].

- (2) Il regolamento n. 11<sup>1</sup> contiene le norme comunitarie che secondo l'articolo 75 del trattato CE devono essere adottate per abolire alcune forme di discriminazione nel traffico interno della Comunità. Per ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese, tale regolamento dovrebbe essere semplificato eliminando le prescrizioni obsolete e superflue, in particolare l'obbligo di conservare su documento cartaceo certe informazioni che, grazie al progresso tecnico, sono ora disponibili nei sistemi contabili dei vettori.

[...].

[...].

---

<sup>1</sup> GU P 52 del 16.8.1960, pag. 1121. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3626/84 (GU L 335 del 22.12.1984, pag. 4).

[...].

[...].

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento n. 11 è modificato come segue:

- (1) L'articolo 5 è soppresso.
- (2) L'articolo 6 è così modificato:
  - a) Nel paragrafo 1 il quinto e il sesto trattino sono soppressi;
  - b) Nel paragrafo 2 la terza frase è soppressa.
  - c) Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

“3. Quando i documenti esistenti, come le note di spedizione o qualsiasi altro documento di trasporto, comprendano tutte le indicazioni di cui al precedente paragrafo 1 e rendano possibile, unitamente al sistema di registrazione ed alla contabilità dei vettori, una verifica completa dei prezzi e delle condizioni di trasporto che permetta di eliminare o di evitare le discriminazioni di cui all'articolo 75, paragrafo 1, del trattato, i vettori non sono tenuti ad introdurre nuovi documenti”.

[...]

[...].

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

[...]  
[...]

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*